

N. 14 data 10/03/2005

Comune di GABICCE MARE Prov. di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

OGGETTO: CONCESSIONE SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NEL TERRITORIO COMUNALE. DETERMINAZIONI A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 23 AGOSTO 2004, N. 239, PUBBLICATA SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 215 DEL 13 SETTEMBRE 2004, E DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLE

ATTIVITA' PRODUTTIVE - DIREZIONE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE PROT. N. 0002355 DEL 10 NOVEMBRE

2004.

Il giorno dieci marzo 2005 alle ore 20,30 nella Sala Consiliare del Comune, si è riunito, appositamente convocato, il Consiglio in seduta pubblica in prima convocazione, sessione straordinaria, con la presenza dei Sigg.:

OUDER C			1.14
CURTI Corrado	P	PATRUNO Riccarda	D
GASPERI Fosco	• P	ROMANI Daniela	P
TACCHI Bruna	P		1
MICELI Giovanni Antonio	P	PRITELLI Domenico	AG
ANNIBALINI Vittorio	P	GIAMMARCHI Claudio	AU P
MOROTTI Alfio	P	BALESTRIERI Cora	D
ALESSANDRI Rosina	P	REGGIANI Roberto	- P
LISOTTI Cristian	P		P
ARDUINI Adriano	P	OLMEDA Oscar	_
CUCCHIARINI Giuseppe	P	ODIVIDDA OSCAL	P
(P= presente; A= assente; AG= Assente	oinstifi	cato)	

ATT Assente; A- assente; AG= Assente giustificato)

AT= Assente temporaneo)

Presenti N. 16

Assume la presidenza il Sig. Corrado CURTI nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Generale Dr. Ugo CASTELLI, anche con funzioni di verbalizzante.

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente DICHIARA APERTA LA DISCUSSIONE ed invita i convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

Vengono nominati scrutatori i Sigg.:

IL CONSIGLIO

VISTA la seguente proposta di deliberazione inviata dal Sindaco Sig. Corrado CURTI, in data 01/03/2005:

"Premesso

- che con delibera del Consiglio Comunale n.9 del 24/02/1968 questa Amministrazione comunale ha attribuito alla Società Gas Rimini S.p.a. la concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale per la durata di ventinove anni a decorrere dalla data dell'1/1/1972, come risulta anche dalla relativa convenzione allegata alla predetta deliberazione consiliare la quale specifica altresì le condizioni di svolgimento del servizio pubblico;
- che, per le ragioni di pubblico interesse ivi illustrate, con successiva deliberazione consiliare n.13 del 02/03/1998 questa Amministrazione comunale stabiliva di rinnovare la concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale alla Società Gas Rimini s.p.a. per il periodo intercorrente dall'1/01/1999 al 31/12/2028, come risulta anche dalla relativa convenzione allegata alla deliberazione consiliare la quale specifica altresì le nuove condizioni di svolgimento del servizio pubblico;
- che attualmente il concessionario espleta il servizio di distribuzione del gas naturale alle condizioni indicate nella convenzione di cui al precedente alinea;
- che peraltro, Società Gas Rimini s.p.a. ha dato adempimento all'obbligo di separazione societaria dell'attività di vendita dall'attività di distribuzione del gas, imposto dall'art. 21 del d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, attraverso il conferimento dei rispettivi rami d'azienda rispettivamente in SGR Reti s.p.a. ed SGR Servizi s.p.a. Cosicché in applicazione dell'obbligo di separazione imposto dalla norma di legge appena ricordata, Società Gas Rimini (che ha assunto la denominazione di Gruppo Società Gas Rimini s.p.a.) si configura oggi come società holding la quale controlla SGR Servizi (che si occupa dell'attività di vendita del gas) nonché SGR Reti s.p.a., la quale tra l'altro prosegue nello svolgimento del servizio pubblico di distribuzione del gas nel territorio comunale in continuità rispetto a Società Gas Rimini;
- che l'art. 15, comma 5° del d.lgs. n. 164 del 2000 prevede l'anticipata cessazione delle concessioni e affidamenti in essere al momento della relativa entrata in vigore. Infatti, la norma di legge stabilisce che «Per l'attività di distribuzione del gas, gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché quelli alle società derivate dalla trasformazione delle attuali gestioni, proseguono fino alla scadenza stabilita, se compresa entro i termini previsti dal comma 7 per il periodo transitorio. Gli affidamenti e le concessioni in essere per i quali non è previsto un termine di scadenza o è previsto un termine che supera il periodo transitorio, proseguono fino al completamento del periodo transitorio stesso. In quest'ultimo caso,

ai titolari degli affidamenti e delle concessioni in essere è riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell'articolo 14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578...»;

- che l'art. 15, comma 7° del d.lgs. n. 164 del 2000, richiamato dalla disposizione appena riportata, precisa che « Il periodo transitorio di cui al comma 5 è fissato in cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2000. Tale periodo può essere incrementato, alle condizioni sotto indicate, in misura non superiore a: // a) un anno nel caso in cui, almeno un anno prima dello scadere dei cinque anni, si realizzi una fusione societaria che consenta di servire un'utenza complessivamente non inferiore a due volte quella originariamente servita dalla maggiore delle società oggetto di fusione; // b) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), l'utenza servita risulti superiore a centomila clienti finali, o il gas naturale distribuito superi i cento milioni di metri cubi all'anno, ovvero l'impresa operi in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale; // c) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), il capitale privato costituisca almeno il 40% del capitale sociale»;
- che il comma 8° del medesimo art. 15 prevedeva a sua volta che «Ove ricorra più di una delle condizioni indicate al comma 7 i relativi incrementi possono essere sommati»;
- che peraltro è entrata in vigore la legge 23 agosto 2004, n. 239 pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 215 del 13 settembre 2004, legge recante «Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia»;
- che l'art. 1, comma 69° della legge n. 239 del 2004 prevede tra l'altro che «il periodo transitorio di cui al citato articolo 15, comma 5, termina entro il 31 dicembre 2007, fatta salva la facoltà per l'ente locale affidante o concedente di prorogare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un anno la durata del periodo transitorio, qualora vengano ravvisate motivazioni di pubblico interesse ... È abrogato il comma 8 dell'articolo 15 dello stesso decreto legislativo n. 164 del 2000»;
- che circa la disciplina giuridica del c.d. periodo transitorio quale risultante dal combinato disposto delle sopra riportate disposizioni dell'art. 15, comma 5° e 7° del d.lgs. n. 164 del 2000 e dell'art. 1, comma 69° della legge n. 239 del 2004 è intervenuta la circolare del Ministero delle attività produttive Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie, prot. 0002355 del 10 novembre 2004 avente per oggetto «Chiarimenti in materia di affidamenti e concessioni di distribuzione di gas naturale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dall'articolo 1, comma 69, della legge 23 agosto 2004, n. 239»;
- che la circolare è espressamente indirizzata tra l'altro agli enti locali, per il tramite dell'ANCI;

- che, in particolare, la circolare chiarisce che il legislatore ha esteso la durata minima del periodo transitorio durante il quale proseguono le concessioni e gli affidamenti del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale in essere al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 164 del 2000. Infatti, la circolare afferma che l'art. 1, comma 69° della legge n. 239 del 2004 ha portato la scadenza del periodo transitorio di base dal 31 dicembre 2005 (così il sopra riportato art. 15, comma 5° del d.lgs. n. 164 del 2000) al 31 dicembre 2007, con possibilità per gli enti locali di stabilire la scadenza al 31 dicembre 2008 in presenza di ragioni di pubblico interesse: «L'innovazione introdotta dall'articolo 1, comma 69, della legge n. 239/04 stabilisce che il termine del periodo transitorio a cui fa riferimento l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00, non è più quello stabilito dal successivo comma 7, ma è ora il 31 dicembre 2007. Ne deriva che le stesse concessioni e gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164/00 proseguono per la loro originaria scadenza, se essa è compresa entro il 31 dicembre 2007 o, a seguito di decisione degli enti locali che a suo tempo hanno provveduto ad affidare o concedere il servizio di distribuzione, entro il 31 dicembre 2008. La motivazione di tale innovazione normativa appare volta a concedere un maggiore lasso di tempo agli enti locali per effettuare le gare, al fine di consentire la creazione di aggregazioni territoriali in modo da bandire gare che possano interessare aree sovracomunali, con evidenti benefici in termini di efficienza ed economicità del servizio di distribuzione»:

- che ancora la circolare ministeriale precisa che la durata del periodo transitorio, come determinata ai sensi del precedente alinea, può essere incrementata laddove - almeno un anno prima del 31 dicembre 2007 - si verifichino le condizioni di cui al sopra riportato art. 15, comma 7°, lett. a), b) ovvero c) del d.lgs. n. 164 del 2000. Resta fermo che qualora le condizioni previste dalle singole lettere dell'art. 15, comma 7° del d.lgs. n. 164 del 2000 si verifichino dopo l'entrata in vigore della legge n. 239 del 2004, gli incrementi ivi contemplati non potrebbero essere tra loro cumulabili, in considerazione dell'intervenuta abrogazione (da parte della legge appena ricordata) del comma 8º del medesimo articolo 15: «Per quanto concerne le ulteriori estensioni del periodo transitorio disciplinate sub lettere a), b) e c) dello stesso articolo 15, comma 7, non essendo stato abrogato tale comma, ma essendo intervenuta l'abrogazione solo della possibilità di cumularle disposta dal successivo comma 8, si deve ritenere che il diritto ad usufruire di almeno una di tali estensioni sia tuttora vigente e che, pertanto, nell'ipotesi più favorevole di estensione (intervenuta proroga disposta dall'ente locale e presenza di uno dei requisiti previsti sub lettere b) e c) del citato comma 7), la durata complessiva del periodo transitorio arrivi a conclusione entro il 31 dicembre 2010. // Si deve inoltre ritenere, in via interpretativa, che nel regime transitorio, come modificato dal sopraccitato comma 69, il termine per effettuare una delle tre operazioni descritte alle lett. a), b) e

- c) del comma 7 dell'articolo 15, non sia più da intendersi, come indicato nella stessa lettera a) "un anno prima dello scadere dei cinque anni", e cioè entro il 31 dicembre 2004, ma, in conseguenza dell'intervenuto allungamento biennale del termine del periodo transitorio, un anno prima del 31 dicembre 2007, al fine di garantire la coerenza complessiva delle nuove disposizioni di legge»;
- che tuttavia la circolare ritiene che la cumulabilità delle estensioni del periodo transitorio previste dall'art. 15, comma 7°, lett. a), b) nonché c) del d.lgs. n. 164 del 2000 debba necessariamente operare per i soggetti che avevano già acquisito le condizioni ivi previste alla data di entrata in vigore della legge n. 239 del 2004: «La non cumulabilità delle estensioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo n. 164/00, derivando dall'abrogazione dell'articolo 15, comma 8, disposta dalla nuova normativa, non può che operare ex nunc. Quindi, almeno per i soggetti che prima dell'entrata in vigore della legge n. 239/04 avevano già maturato tali condizioni, permane il diritto, al termine del periodo transitorio stabilito entro il 31 dicembre 2007, o 2008, a vedere sommati tutti gli incrementi maturati in base al disposto dell'articolo 15, comma 7 lettere a), b) e c) sopracitato. Infatti, in assenza di una norma transitoria a riguardo nell'ambito della stessa legge n. 239/04, si deve ritenere, in linea con i principi generali dell'ordinamento, che debbano trovare una adeguata tutela i diritti legittimamente acquisiti, considerato che, nell'ambito della riforma del sistema della distribuzione del gas operata dal decreto legislativo n. 164/00, le imprese hanno effettuato operazioni irreversibili e onerose di fusione o privatizzazione finalizzate ad ottenere i previsti prolungamenti del periodo transitorio che ne derivano»;
- che ancora la circolare precisa che «Per quanto riguarda la facoltà degli enti locali di prorogare l'estensione del periodo transitorio fino al 31 dicembre 2008, si ritiene necessario che tale decisione, come stabilito dall'articolo 1, comma 69, della legge 239/04, intervenga effettivamente entro il termine di sei mesi, ancorché esso si possa ritenere non perentorio. L'opportunità di una decisione dell'ente locale entro tale termine consegue dalla necessità di dare da subito certezza operativa all'impresa di distribuzione esistente sulla durata degli affidamenti, dato che altrimenti verrebbe impedito qualunque nuovo investimento nelle reti di distribuzione»;
- che SGR Reti s.p.a. è una società che alla data di entrata in vigore della legge n. 239 del 2004 già possedeva i requisiti indicati dall'art. 15, comma 7°, lett. b) nonché c) del d.lgs. n. 164 del 2000. Infatti, per quanto concerne il requisito di cui all'art. 15, comma 7°, lett. b) del d.lgs. n. 164 del 2000, come risulta da dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegata alla presente deliberazione, alla data del 28 settembre 2004 (di entrata in vigore della legge n. 239 del 2004) l'utenza servita attraverso le reti di distribuzione gestite da SGR Reti s.p.a. era già pari a 146.050 clienti finali e il gas transitato attraverso tali reti nell'anno precedente per la vendita ai clienti era risultato pari a

308,8 milioni di metri cubi. Circa il requisito di cui all'art. 15, comma 7°, lett. c) del d.lgs. n. 164 del 2000, l'intero capitale di SGR Reti s.p.a. (e prima ancora Società Gas Rimini s.p.a.) appartiene, fin dalla relativa costituzione, esclusivamente a soggetti privati come risulta agli atti del Registro delle imprese e relative banche dati di Infocamere;

- che dunque in base alla sopra riportata circolare del Ministero delle attività produttive Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie indirizzata agli enti locali, SGR Reti s.p.a. ha acquisto il diritto ad un incremento del periodo transitorio di base pari alla somma di quanto previsto dall'art. 15, comma 7°, lett. b) nonché lett. c) del d.lgs. n. 164 del 2000 e cioè pari a quattro anni;
- che nel caso di specie sussistono le ragioni di pubblico interesse che, ai sensi dell'art. 1, comma 69° della legge n. 239 del 2004 e della circolare del Ministero delle attività produttive Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie prot. n. 0002355 del 10 novembre 2004, legittimano l'ente locale a prorogare di un anno (e cioè fino al 31 dicembre 2008) la durata del periodo transitorio: infatti, a fronte della proroga SGR Reti s.p.a. si impegna a svolgere il servizio pubblico garantendo al Comune, per tutta la rimanente durata della concessione, le condizioni migliorative di seguito elencate:
 - ❖ aumento del canone nella misura indicata nell'allegato "A"
 - condizioni migliorative nei rapporti con i Clienti indicate all'allegato "A"

Circostanza che risulta estremamente favorevole per questa Amministrazione considerato che (come si è sopra illustrato), in base al p.to 5 della circolare ministeriale, SGR Reti s.p.a. ha già comunque acquisito il diritto soggettivo, non subordinato a valutazioni discrezionali, a proseguire per altri quattro anni nella gestione del servizio pubblico di distribuzione gas nel territorio comunale alle condizioni attualmente in essere. Inoltre, l'estensione del periodo transitorio consente di rendere maggiormente contendibile il servizio di distribuzione sul territorio comunale nel momento in cui verrà indetta la gara prevista dall'art. 14, comma 6° del d.lgs. n. 164 del 2000 perché il trascorrere del tempo comporterà la riduzione di valore dell'indennizzo previsto a carico del gestore subentrante dall'art. 15, comma 5° del d.lgs. n. 164 del 2000.

- che, come ha precisato anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato, l'ente locale dispone degli ordinari strumenti per incidere, in caso di inadempienze, sui rapporti di affidamento del servizio in corso;

visto

- l'art. 15, comma 5° e 7° del d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164;

- l'art. 1, comma 69° della legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la circolare del Ministero delle attività produttive Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie prot. n. 0002355 del 10 novembre 2004, indirizzata agli enti locali;

considerato

- che al settore del gas naturale non si applica l'art. 113 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (così il relativo comma 1°);

tutto ciò premesso, visto e considerato

DELIBERA

- 1. di accordare, per le ragioni esposte in motivazione, alla società SGR Reti s.p.a. la proroga del periodo transitorio fino al 31 dicembre 2008, essendo il periodo transitorio di base fissato dalla legge al 31 dicembre 2007, ai sensi dell'art. 1, comma 69° della legge n. 239 del 2004 e della circolare del Ministero delle attività produttive Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie prot. n. 0002355 del 10 novembre 2004;
- 2. di dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 69° della legge n. 239 del 2004 e della circolare del Ministero delle attività produttive Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie prot. n. 0002355 del 10 novembre 2004, del diritto della Società SGR Reti s.p.a. a proseguire nella gestione del servizio di distribuzione del gas naturale per ulteriori quattro anni una volta scaduto il periodo transitorio di cui al precedente punto 1., avendo già maturato i requisiti di incremento previsti dall'art. 15, comma 7°, lett. b) e lett. c) al momento dell'entrata in vigore della legge n. 239 del 2004;
- 3. di dare atto che la prosecuzione della gestione del servizio pubblico di distribuzione del gas nel territorio comunale avverrà, da parte di SGR Reti s.p.a., per tutta la durata residua del rapporto, alle condizioni migliorative, rispetto alle attuali, risultanti dal documento allegato alla presente deliberazione alla lett. "A";
- 4. di incaricare i competenti organi di questa Amministrazione comunale di porre in essere tutto quanto necessario all'esecuzione della presente deliberazione.

ALLEGATO "A"

COMUNE DI GABICCE

SGR RETI S.P.A.

Condizioni migliorative per il Comune e per i cittadini di Gabicce per il proseguimento della gestione del servizio di distribuzione gas naturale nel territorio comunale da parte di SGR Reti S.p.a.

Con riferimento al contratto di convenzione ed ad all'allegato Regolamento Utenti approvato con delibera del Consiglio Comunale n.13 del 02/03/1998, SGR Reti S.p.a., si impegna ad applicare tutte le delibere dell'Autorità dell'Energia Elettrica e il Gas che regolamentano i rapporti dei concessionari del pubblico servizio di distribuzione del gas naturale con i Comuni e con gli Utenti della rete per quanto più vantaggioso per il Comune e per gli Utenti stessi rispetto a quanto già previsto nella convenzione in essere.

In ogni caso, SGR Reti S.p.a., per tutta la durata residua della convenzione, si impegna a:

- rispondere alle chiamate di pronto intervento per qualsiasi tipo di problema legato a fughe di gas o ad altri eventi pericolosi inerenti il gas anche se a valle del contatore;
- rispettare i tempi massimi di esecuzione delle prestazioni di seguito elencate:
 - o tempo massimo di preventivazione per lavori semplici giorni 15
 - o tempo massimo per esecuzione dei lavori semplici giorni 15
 - o tempo massimo per attivazione della fornitura giorni 10
 - o tempo massimo per la disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente giorni 5
 - o tempo massimo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità giorni lavorativi 2
 - o fascia di puntualità per appuntamenti personalizzati 3 ore.

Per ogni caso di mancato rispetto dei tempi sopra indicati, SGR Reti si impegna ad erogare automaticamente, senza necessità di alcuna richiesta da parte del Cliente stesso, un rimborso automatico di Euro 30 per contatori fino alla classe G6, Euro 60 per contatori dalla classe G10 alla classe G25 ed Euro 120 per contatori dalla classe G40.

CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE

Il corrispettivo della concessione che SGR Reti versa annualmente al Comune già previsto all'art. 18 della convenzione in essere, viene aumentato, con decorrenza 1/1/2005, dall'attuale 7% dei margini lordi dell'azienda al %.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Il sottoscritto Tani ing. Bruno nato a Sogliano al Rubicone il 18/08/1949 e residente a Rimini in via Sabinia n. 7, in qualità di Amministratore delegato di SGR Reti S.p.a. con sede in Rimini via Chiabrera 34/B, codice fiscale 00353660400, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, assumendosene la piena responsabilità

DICHIARA ED ATTESTA

che l'Utenza servita attraverso le reti di distribuzione di SGR Reti S.p.a. alla data del 28/09/2004 ammontava a numero 146.050 Clienti finali e che il gas transitato attraverso tali reti nell'anno precedente per la vendita ai Clienti è ammontato a 308.821.509 metri cubi.

Dott. Ing. Bruno Tani SGR Reti S.p.a. Amministratore Delegato

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell' art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

- a) Responsabile Servizio interessato Ing. P. Morelli, in data 01/03/2005, favorevole;
- b) Responsabile di Ragioneria Rag. N. Magnani, in data 01/03/2005, favorevole;

SENTITA la relazione del Sindaco;

CON VOTO unanime di 16 Consiglieri presenti e votanti, espresso per alzata di mano e legalmente verificato;

DELIBERA

DI APPROVARE la suindicata proposta di deliberazione.

Per consentire gli adempimenti successivi;

IL CONSIGLIO a seguito di separata ed unanime votazione di 16 Consiglieri presenti e votanti, espressa per alzata di mano e legalmente verificata;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 1/08/2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale, così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Corrado CURTI

Dr. Ugo CASTELLI

Si attesta che la presente deliberazione di Consiglio, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza odierna.

Gabicce Mare, lì

2 3 MAR. 2005

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Ugo CASTELLI

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla suindicata data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs/18 agosto 2000, n. 267 e viene trasmessa in data odierna per le procedure attuative, ai seguenti servizi: LAVORI ROBBLICI

Gabicce Mare. lì

1 2 APR 2005

IL SEGRETARIO)GENERALE

Dr. Ugo CASTELLI